



**Città di  
Borgomanero**

---

**Regolamento per la definizione agevolata delle  
entrate comunali non riscosse a seguito della  
notifica di ingiunzioni di pagamento**

**D.L. n. 34 del 30 aprile 2019**

Approvato con atto di Consiglio Comunale n. 23 del 24 giugno 2019

Testo in vigore dal 24 giugno 2019

## INDICE

Articolo 1 - *Oggetto del Regolamento*

Articolo 2 – *Oggetto della definizione agevolata*

Articolo 3 – *Istanza di adesione alla definizione agevolata*

Articolo 4 – *Modalità di pagamento*

Articolo 5 – *Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata*

Articolo 6– *Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione*

Articolo 7- *Mancato, insufficiente o tardivo pagamento*

Articolo 8 – *Procedure cautelative ed esecutive in corso*

Articolo 9 – *Rinvio e altre disposizioni*

## **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 15 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

## **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Sono ammesse alla definizione agevolata le entrate comunali di cui all'art.1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al **31 dicembre 2017**.
2. I debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
  - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
  - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
  - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
  - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
3. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

## **Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al protocollo del Comune, o al concessionario della riscossione, apposita istanza entro il **30 settembre 2019**
2. L'istanza può essere presentata anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso ai fini della scadenza si considera la data di consegna all'ufficio postale. La presentazione può avvenire anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [protocollo@pec.comune.borgomanero.no.it](mailto:protocollo@pec.comune.borgomanero.no.it).
3. L'istanza deve essere presentata solo ed esclusivamente sul modulo predisposto dal Comune e scaricabile dal sito istituzionale del Comune stesso.
4. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata, tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale, eventuale indirizzo pec) e i seguenti dati:
  - la natura del debito (Ici, Imu, Tari, Imposta sulla Pubblicità', Entrate Patrimoniali, Codice della Strada, ecc.);
  - l'importo complessivo dell'ingiunzione per ogni anno di imposta;
  - la data e il numero di protocollo dell'ingiunzione fiscale;
  - la data di notifica dell'ingiunzione fiscale;
  - il numero di rate, in considerazione di quanto previsto all'art.4 del presente regolamento, con il quale intende il debitore effettuare il pagamento;
  - l'indicazione di eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa;
  - l'assunzione di impegno a rinunciare agli stessi giudizi e a non attivarne di nuovi.

#### **Articolo 4 – Modalità di pagamento**

1. I pagamenti relativi alla definizione agevolata possono essere effettuati attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico **entro il 31 dicembre 2019**

b) versamento in 4 rate alle seguenti scadenze:

**31 dicembre 2019**

**31 marzo 2020**

**30 giugno 2020**

**30 settembre 2020**

c) versamento in 8 rate alle seguenti scadenze:

**31 dicembre 2019**

**31 marzo 2020**

**30 giugno 2020**

**30 settembre 2020**

**31 dicembre 2020**

**31 marzo 2021**

**30 giugno 2021**

**30 settembre 2021**

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applica il tasso d'interesse legale maggiorato di tre punti percentuali.

2. Le scadenze sopra indicate potranno essere modificate con deliberazione della Giunta Comunale qualora intervengano modifiche legislative relative alla data ultima di scadenza delle rate attualmente fissata al 30 settembre 2021.

#### **Articolo 5 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Il Comune, o il concessionario, comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro il **15 novembre 2019**, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto e, qualora l'istanza venga accolta, comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai criteri di cui al precedente art.4.

#### **Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune (o dal concessionario); in tal caso ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

### **Articolo 7 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento**

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
2. Il mancato pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
3. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136.

### **Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso**

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Comune (o il concessionario) relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

### **Articolo 9 – Rinvio e altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni disciplinate dal D.L. 34 del 30 aprile 2019.